

# *Comune di Rognano*

*Provincia di Pavia*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA R.S.U. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29.12.1995

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

#### ARTICOLO 2

##### ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi e per gli effetti del capo III del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio ne' essere inferiore al 50 % dello stesso.
2. Il costo complessivo del servizio viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, (art. 3, comma 8, let. B Legge 549/95)

#### ARTICOLO 3

##### ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e delle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro del servizio, l'estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 % della tariffa per distanze superiore a 2.000 mt. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
3. La tassa è comunque applicata anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando di fatto, detto servizio è attuato. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 % della tariffa.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali, di norma il servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle cose o alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

## ARTICOLO 4

### PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti ordini di stati esteri.
6. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della legge 146/94 provenienti da attività svolte su una superficie complessiva non superiore a 200 mq. continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa. Per le superfici superiori a 200 mq. gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 15/68, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93, oltre al pagamento della tassa dovuta.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

## ARTICOLO 5

### SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da tutti i soggetti che detengono o occupano i locali e le aree scoperte di cui al precedente articolo del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.- 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. L'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile di cui al comma precedente sono obbligati a presentare all'ufficio tributi del comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, entro il 20 gennaio di ciascun anno

## ARTICOLO 6

### INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministratore come disposto dall'articolo precedente.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali e di aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## ARTICOLO 7

### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

#### ARTICOLO 8

##### PARAMETRI

1. La tassa è commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività, quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

#### ARTICOLO 9

##### LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
  - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.
  - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente.
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di albergo (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza

# COMUNE DI ROGNANO

## PROVINCIA DI PAVIA

- tutti i vani, (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado.
  - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.
  - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)
2. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.
  - qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati.

### ARTICOLO 10

#### COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La Superficie tassabile è misurata: per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate all'art. 4 del presente regolamento sono computate nel limite del 50 %. Le riduzioni di superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

### ARTICOLO 11

#### ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi di cui all'art. 62 del Decreto Legislativo 507/1993:
- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
  - b) i locali e le aree adibiti a uffici comunali.
  - c) i locali delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

- d) l'ambulatorio comunale.
- 2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## ARTICOLO 12

### CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree sono classificate nelle seguenti categorie e sottocategorie con omogenea potenzialità di rifiuti:
  - CATEGORIA A
    - 1) locali degli enti pubblici non economici.
    - 2) scuole di ogni ordine e grado
    - 3) musei, biblioteche.
    - 4) istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica e sindacale.
    - 5) enti di assistenza.
    - 6) teatri e cinematografi.
    - 7) palestre.
    - 8) parcheggi di macchine e depositi di stoccaggio.
  - CATEGORIA B
    - 1) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive
    - 2) campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.
  - CATEGORIA C
    - 1) abitazioni private.
    - 2) attività ricettive alberghiere.
    - 3) locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali e delle case di cura
  - CATEGORIA D
    - 1) circoli ricreativi e sportivi.
    - 2) locali adibiti a sale da ballo, discoteche, e sale giochi.
    - 3) uffici privati e studi professionali non medici.
    - 4) banche e assicurazioni.
    - 5) ambulatori medici, studi dentistici, radiologici e laboratori analisi.
    - 6) uffici pubblici, caserme.
  - CATEGORIA E  
Locali adibiti ad attività artigianale o industriale per la:
    - 1) trasformazione e lavorazione minerali metallici e non metallici in genere.
    - 2) produzione, trasformazione e lavorazione di gomme e materie plastiche in genere.
    - 3) produzione, trasformazione e lavorazione di fibre, tessuti e pelli in genere, comprese operazioni di stampa.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

- 4) produzione, trasformazione e lavorazione di carta e materiale celluloso in genere, comprese le operazioni di stampa.
- 5) trasformazione, lavorazione di legname e derivati.
- 6) produzione, trasformazione e lavorazione di materiali lapidei, cementizi, inerti o ceramici in genere.
- 7) produzione, trasformazione e lavorazione di alimenti.
- 8) parrucchieri, estetisti e barbieri.
- 9) elettricisti, idraulici, meccanici, elettrauti, elettrotecnici.
- 10) carrozzieri.
- 11) tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezzeri.  
    Negozi non alimentari di:
- 12) abbigliamento, cucito, mercerie e tessuti.
- 13) pelliccerie, calzature, pelletterie, articoli sportivi.
- 14) cartolerie, edicole, copisterie, librerie e giocattoli.
- 15) tabaccherie.
- 16) casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche e porcellane.
- 17) colorifici, cornici, utensili vari per la casa, cinefoto, dischi e strumenti musicali.
- 18) oreficerie, ottici, orologiai, profumerie.
- 19) mobili, arredamento e lampade.
- 20) farmacie ed erboristerie.
- 21) fioristi.
- 22) aree di mercato per la vendita di prodotti non alimentari.

## CATEGORIA F

Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi per la vendita al dettaglio di:

- 1) prodotti ortofrutticoli.
- 2) prodotti avicoli, salumi, carni e pesce.
- 3) pane e dolciume.

Locali adibiti ad attività di:

- 4) supermercati e drogherie.
- 5) bar, gelaterie, birrerie.
- 6) ristoranti, trattorie e pizzerie.
- 7) mense, ristorazione self-service, gastronomie.
- 8) aree di mercato per la vendita di prodotti ortofrutticoli.
- 9) aree di mercato per la vendita di altri prodotti alimentari.

Per i locali e le aree non compresi nelle categorie e sottocategorie indicate, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

## ARTICOLO 13

### TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'art. 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione rifiuti,

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

maggiorata, in relazione all'uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento, del 50 %.

3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente alla tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

## ARTICOLO 14

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

1. La tariffa (Ts) per ciascuna categoria e sottocategoria è determinata dal costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per l'indice di qualità specifica (o costo specifico di smaltimento) dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula:

$$Ts = Cmg \times Ips \times Iqs$$

dove :

Cmg = rapporto tra il costo complessivo per unità di superficie previsto per l'anno di competenza (al netto del costo del servizio relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale o ai luoghi soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento) e la superficie imponibile nota e accertata.

Tale superficie va computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge e della quota di area da determinare convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie

Ips = rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota.

Iqs = rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata e il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Le tariffe così ottenute saranno applicate sulla base dell'indice di copertura del servizio deliberato dall'ente.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

## TITOLO III

### DENUNCIE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

#### ARTICOLO 15

##### DENUNCIE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
  - per le persone fisiche: il cognome ed il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
  - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### ARTICOLO 16

##### ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:
  - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponente, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
  - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.  
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

## ARTICOLO 17

### RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore al lire 500, per eccesso se è superiore.
2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 % per ogni semestre o frazione di semestre

## ARTICOLO 18

### RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 % semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

## ARTICOLO 19

### SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

## ARTICOLO 20

### CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego del rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia Sezione staccata di Pavia.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

## ARTICOLO 21

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, salvo quanto disposto dall'art. 79 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni in merito alle disposizioni finali e transitorie.

## ARTICOLO 22

### NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

# COMUNE DI ROGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

## INDICE GENERALE

### **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1**  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

**ARTICOLO 2**  
ISTITUZIONE DELLA TASSA

**ARTICOLO 3**  
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

**ARTICOLO 4**  
PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

**ARTICOLO 5**  
SOGGETTI PASSIVI

**ARTICOLO 6**  
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

**ARTICOLO 7**  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

### **TITOLO II** **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

**ARTICOLO 8**  
PARAMETRI

**ARTICOLO 9**  
LOCALI ED AREE TASSABILI

**ARTICOLO 10**  
COMPUTO DELLE SUPERFICI

**ARTICOLO 11**  
ESENZIONI

**ARTICOLO 12**  
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

**ARTICOLO 13**  
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

**ARTICOLO 14**

# **COMUNE DI ROGNANO**

PROVINCIA DI PAVIA

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

## **TITOLO III**

### **DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

#### **ARTICOLO 15**

DENUNCE

#### **ARTICOLO 16**

ACCERTAMENTO E CONTROLLO

#### **ARTICOLO 17**

RISCOSSIONE

#### **ARTICOLO 18**

RIMBORSI

#### **ARTICOLO 19**

SANZIONI

#### **ARTICOLO 20**

CONTENZIOSO

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 21**

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### **ARTICOLO 22**

NORME DI RINVIO